

S. 279 / Nr. 65 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 54 III 279

65. Estratto della sentenza 25 ottobre 1928 nella causa Bartesaghi.

Regeste:

L'opposizione fatta per iscritto ma firmata da un terzo col nome del debitore sarà valida, se questi può dimostrare, che il terzo ha agito col di lui consenso. Art. 74 LEF.

L'opposition écrite faite par un tiers qui signe du nom du débiteur est valable lorsque celui-ci prouve que le tiers a agi avec son consentement. Art. 74 LP.

Der von einem Dritten schriftlich erhobene und von ihm mit dem Namen des Schuldners unterzeichnete Rechtsvorschlag ist gültig, sofern der Schuldner beweist, dass der Dritte in seinem Einverständnis gehandelt hat. Art. 74 SchKG.

Considerando in diritto:

Secondo l'art. 74 LEF l'opposizione può essere fatta verbalmente o per iscritto, e la giurisprudenza ha costantemente ritenuto, che, se fatta per iscritto, non occorre sia munita da firma (RU 28 I 95; 22 I 119): basterà, per la sua validità, che provenga dal debitore stesso o da persona, che ha agito col di lui consenso o il cui operato fu da lui ratificato. La stessa soluzione s'impone per identità di motivi anche quando, come nella fattispecie, la dichiarazione d'opposizione fu bensì sottoscritta col nome del debitore, ma dalla mano di un terzo. Anche in questo caso, quantunque in realtà sprovvista dalla firma del debitore, l'opposizione sarà valida, se egli raggiunge la prova che il terzo ha apposto la firma col di lui consenso. L'autorità cantonale avendo constatato in fatto e conformemente agli atti che questa prova fu raggiunta, la decisione cantonale è da confermarsi.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto